

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
IN APPLICAZIONE DEL CCRL 2016-2018
ACCORDO STRALCIO DEFINITIVO 2018**


A

[Four handwritten signatures]

In data 31 dicembre 2018, alle ore dieci e minuti zero, presso il Comune di Sesto al Reghena, su convocazione di parte datoriale ha avuto l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica

- Presidente Milan Elisabetta, Segretario Comunale





nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17.12.2018, per la contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale del Comune di Sesto al Reghena, che contiene anche le linee di indirizzo per la contrattazione decentrata integrativa

Delegazione di parte sindacale

Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:

- MUNNO Luca – Rappresentante CGIL FP
- DEL TIN Angelo – Rappresentante CISL FP





CISL FP Friuli Venezia Giulia

RSU

- Innocente Sara
- Vit Dilva





Al termine del confronto viene sottoscritto il presente accordo stralcio definitivo preceduto dalla premessa che segue:

DISPOSIZIONI PRELIMINARI DI PARTE PUBBLICA

Il CCRL sottoscritto in data 15/10/2018 ha introdotto il concetto di *"sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale"* sia per quanto concerne l'utilizzo a disposizione per il rinnovo contrattuale che per il riferimento al limite di spesa.

L'art. 32 comma 1 indica chiaramente che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (*"... l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*) **"viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 6 e seguenti della L.R. n. 37/2017"**.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con note prot. n. 8933/2018, 9798/2018, 10383/2018, ha fornito agli Enti del Comparto Unico Regionale i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata del personale del Comparto:

- le indennità di cui all'art. 32 comma 7 del CCRL 15.10.2018, sono soggette ad un limite inderogabile costituito dallo stanziamento 2016. Tale limite può essere eventualmente aumentato nella misura massima del 25% secondo le indicazioni rese dalla Corte dei Conti e contenute nella delibera n. 47/2018 di certificazione positiva con raccomandazioni all'ipotesi di accordo contrattuale del triennio 2016-2018;
- Il fondo per l'anno 2018 deve essere costituito secondo le regole dell'art. 32 CCRL 2018, ma rispettando prudenzialmente il proprio limite complessivo di importo del salario accessorio determinato per l'anno 2016, così come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

L'Ente ha pertanto costituito il fondo seguendo le indicazioni fornite della Regione Friuli Venezia Giulia.



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDIA si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di cui al D.Lgs n. 165/2001, alla L.R. n. 9/2017, alla L.R. n. 18/2018 e al CCRL sottoscritto in data 15/10/2018.
2. In considerazione che il contratto per il triennio 2016-2018 è stato sottoscritto in data 15/10/2018, le parti convengono di definire un accordo stralcio per l'anno 2018 quale prima applicazione delle disposizioni relative alla contrattazione collettiva del citato CCRL, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse disponibili entro il corrente anno.
3. Le parti convengono sulla durata annuale del presente atto, in modo che con il prossimo C.C.D.I.A. - periodo 2019-2021 - si realizzi il pieno allineamento con la contrattazione di primo livello.
4. Le parti convengono altresì di rinviare la definizione dell'accordo giuridico ed economico da effettuare entro i termini di cui al comma 2, dell'art. 33, del CCRL 15/10/2018.
5. Trova applicazione, per la parte giuridico-normativa, il CCDIA sottoscritto in data 22 aprile 2015, per quanto non in contrasto con il presente contratto decentrato.

Art. 2


Campo di applicazione

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di somministrazione.
2. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente contratto se non attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante di parte pubblica.

Art. 3

Decorrenza e durata

1. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018 salvo diversa indicazione in esso contenuta, e si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza o entro tre mesi dalla definitiva sottoscrizione.
2. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio, mediante affissione nella bacheca dei dipendenti e la pubblicazione sul sito istituzionale.
3. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
4. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili con il CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.
5. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazione degli accordi o delle indicazioni vincolanti regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.



COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

Art. 4

Quantificazione delle risorse decentrate

1. Il fondo per le risorse decentrate anno 2018 è stato costituito con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali – Servizi alla Persona n. 716 dell'11.12.2018, in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del C.C.R.L. 2016-2018, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni preliminari di parte pubblica.
2. La quantificazione del fondo per l'anno 2018 - suddivisa tra parte stabile e parte variabile - è quella risultante negli allegati prospetti.

Art. 5

Utilizzo delle risorse stabili

1. Le risorse stabili di cui all'art. 32 del CCRL 2016-2018, sono utilizzate per finanziare le progressioni economiche all'interno delle categorie già acquisite.
2. Le risorse che residuano dopo la decurtazione operata per contenere il salario accessorio entro il corrispondente aggregato dell'anno 2016, sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi in aggiunta a quelle previste.

Art. 6

Utilizzo delle risorse variabili



1. Le risorse variabili di cui all'art. 32 del CCRL 15/10/2018 sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi.
2. L'utilizzo delle risorse variabili avviene sulla base di obiettivi strategici di sviluppo annualmente predeterminati e/o di mantenimento di quelli esistenti contenuti nel Piano della Performance, secondo i criteri previsti dal sistema di misurazione della prestazione vigente.
3. Per l'anno 2018, per contenere il salario accessorio entro il corrispondente aggregato per l'anno 2016, non sono disponibili risorse variabili.
4. Qualora all'Amministrazione siano attribuiti nell'ambito delle disponibilità del Comparto Unico Regionale ulteriori spazi di salario accessorio, le risorse medesime saranno utilizzate come previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7

Indennità

1. L'importo annuo destinato alla corresponsione delle indennità non può essere superiore a quello complessivamente stanziato nell'anno 2016 e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, con facoltà di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% il quale trova copertura a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
2. Gli istituti economici previsti dal CCRL 15/10/2018 artt. 6 e 26, saranno trattati nella prima contrattazione collettiva decentrata integrativa dell'anno 2019 e sin d'ora si conviene di fissare la decorrenza degli istituti a far data dal 1° gennaio 2019.



3. Per l'anno 2018 le indennità sono applicate nei valori e con le modalità stabilite dal C.C.D.I.A. sottoscritto in data 22.04.2015.

ART. 8

Utilizzo delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati

Le risorse di cui al presente articolo, derivanti da particolari e specifiche disposizioni nazionali e regionali di seguito riepilogate:

Descrizione	Importo
<i>Risorse ricevute da terzi per lo svolgimento di elezioni</i>	€ 20.000,00
<i>Risorse ricevute dall'ISTAT e Regione F.V.G. per funzioni delegate</i>	€ 2.000,00
<i>Risorse per incentivi progettazione ex L.R. n. 14/2002 e D.Lgs. n. 163/2006</i>	€ 15.000,00
<i>Recupero evasione ICI</i>	€ 2.000,00
Totale	€ 39.000,00

vengono ripartite fra il personale addetto in applicazione delle relative norme legislative e regolamentari.

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 9 Disapplicazioni



- Dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 72, c.1, del D.Lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti e sono quindi inapplicabili le disposizioni dei contratti collettivi decentrati integrativi, aziendali o territoriali, ovvero eventuali disposizioni regolamentari, per le parti in contrasto con il presente contratto.

Art. 10 Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al C.C.D.I.A. sottoscritto in data 22.04.2015 (art. 3, comma 3), per le parti non in contrasto con il presente contratto.



DICHIARAZIONE A VERBALE FP CGIL – CISL FP FVG

La scriventi OOSS, ricordato che:

- la Corte dei Conti - Sezione per il Controllo Regione FVG, pur con delle raccomandazioni, con la delibera FVG/47/2018/CCR, di data 9 ottobre 2018, ha sancito la piena copertura finanziaria del rinnovo contrattuale CCRL 15/10/2018 (progressioni orizzontali, produttività e tutti gli altri istituti, indennità comprese);
- la Corte dei Conti – Sezione Autonomie – Deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9/10/2018, si è pronunciata enunciando il seguente principio di diritto:

“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017”

- il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (“(...Omissis...) a decorrere dal 1 gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (...Omissis...) non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (...Omissis...)”), cui il CCRL 15/10/2018 fa riferimento, **“viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’articolo 12 comma 6 e seguenti della LR 37/2017”**, e NON di ente. Così dispone l’art. 32 del CCRL 15/10/2018.
- la relazione tecnico-finanziaria dell’ipotesi di CCRL del personale non dirigente del Comparto Unico della Regione FVG (triennio normativo e economico 2016-2018), così recita: *“(...Omissis...) I fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale degli Enti del Comparto, costituiti ai sensi del comma 1 dell’art. 32 dell’ipotesi di contratto, **considerati nel loro complesso, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale**, devono rispettare il limite di cui all’articolo 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’art. 12 comma 6 e ss. della legge regionale 37/2017 (...Omissis...)”*
- la relazione tecnico-finanziaria dell’ipotesi di CCRL del personale non dirigente del Comparto Unico della Regione FVG (triennio normativo e economico 2016-2018) precisa che : *“(...Omissis...) Il calcolo delle quote stabili pro capite è stato elaborato prendendo quale riferimento la base dati 2016, sia in termini di dotazione di personale, che in termini di risorse stabili. Un tanto in coerenza con i limiti disposti dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, in considerazione della scelta di effettuare una riassegnazione delle risorse stabili a parità di risorse già stanziato”. Le risorse stabili sono quindi calcolate a livello di sistema integrato, senza incremento alcuno rispetto a quelle complessivamente in essere;*
- **le risorse variabili sono state considerate nel loro insieme a livello di sistema di Comparto Unico e NON concorrono al limite di spesa di cui al D.Lgs. n. 75/2017**, essendo costituite dalle somme già disponibili nell’anno 2016, alle quali è stato aggiunto fino a tutto il 2020 un importo derivante da una parte dei risparmi della soppressione delle Province (vds D.G.R. n. 751/2018; art. 9 cc. 33 e ss. LR 44/2017; relazione tecnico-finanziaria dell’ipotesi di CCRL 2016-2018). Inoltre, la dichiarazione congiunta n. 2, apposta al CCRL 2016-2018, precisa che *“le parti si danno reciprocamente atto che nella determinazione dell’importo annuo per*



dipendente equivalente – risorse variabili di cui all’articolo 32 del presente contratto, il valore di partenza medio, a cui è stato applicato l’incremento delle risorse di cui all’art. 12 c. 6 e ss. della L.R. 37/2017, è stato determinato partendo dal valore delle risorse variabili allocate ai Fondi per l’annualità 2016 e quantificate in complessivi 7.597.566 a livello di Sistema integrato del Pubblico Impiego Regionale e Locale”. Non sussistono pertanto dubbi sulla effettiva copertura di tali risorse.

- *la spesa delle varie indennità è stata calcolata a livello di singolo ente, che può liberamente disporre delle somme stanziato entro il limite di cui al D.Lgs. n. 75/2017 (stanziamento anno 2016), con facoltà di incrementare detto importo fino al 25%. **L’incremento fino al 25% trova copertura a livello di sistema di Comparto Unico con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione delle Province, e NON è soggetto al predetto limite di cui al D.LGS. n. 75/2017;***
- *il DECRETO LEGGE 135/2018, “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di data 14 c.m., all’art. 11 così recita:*

“1) In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;



b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23.

2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.”;

per non creare ulteriori disagi e ritardi nell’applicazione del contratto decentrato sottoscrivono il presente accordo sugli utilizzi, con l’avvertenza:

- *che la riduzione del Fondo - unilateralmente adottata dall’Amministrazione senza alcuna plausibile e valida giustificazione - viene considerata violazione contrattuale, con le relative conseguenze nei confronti dei soggetti responsabili;*
- *che l’unilaterale riduzione del Fondo, autonomamente costituito dall’ente, non comporta in alcun modo rinuncia da parte dei lavoratori alla riscossione e alla ripartizione delle somme che l’art. 32 del CCRL 15/10/2018 mette a disposizione per la contrattazione decentrata.*

PER LE OO.SS



ANGELO DA TIN